



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 gennaio 2005 (18.01)  
(OR. en)

5267/05

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2003/0282 (COD)

---

---

ENV 10  
ENT 8  
CODEC 11

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Gruppo "Ambiente"

---

n. doc. prec.: 5156/05 ENV 2 ENT 2 CODEC 4  
n. prop. Com: 15494/03 ENV 655 ENT 221 CODEC 1704 - COM(2003) 723 defin.

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a **pile e accumulatori** e a rifiuti di pile e accumulatori  
- Considerando

---

Nell'allegato della presente nota sono riportati i considerando riveduti della direttiva in oggetto, che rispecchiano le discussioni svoltesi nella riunione del Gruppo "Ambiente" del 13 gennaio.

Così come ha annunciato durante tale riunione, la Presidenza riterrà che le delegazioni possono accettare detti considerando, salvo segnalazione contraria entro le ore 17 di mercoledì 19 gennaio 2005.

**Proposta di**  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare e l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 18,

vista la proposta della Commissione <sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È auspicabile armonizzare le misure nazionali in materia di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori. L'obiettivo primario della direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. È altresì opportuno tuttavia prendere misure a livello comunitario sulla base dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato per armonizzare i requisiti sul tenore di metalli pesanti e sull'etichettatura delle pile e degli accumulatori e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità.

---

<sup>1</sup> GU C 96 del 21.4.2004, pag. 29.

<sup>2</sup> GU C 117 del 30.4.2004, pag. 5.

<sup>3</sup> GU C 121 del 30.4.2004, pag. 35.

<sup>4</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (GU C ..... ) e decisione del Parlamento europeo del ... (GU C .....).

- (2) La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorre riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia.
- (3) La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose<sup>5</sup> ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti. Anche il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>6</sup> sottolineano la necessità di procedere alla sua revisione. Occorre pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE.
- (4) Per conseguire i suoi obiettivi in materia di ambiente, la presente direttiva vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio. Essa promuove inoltre un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile e accumulatori, cioè produttori, distributori e utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Le norme specifiche necessarie a tale scopo integrano la normativa comunitaria esistente sui rifiuti, in particolare la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti<sup>7</sup>, la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti<sup>8</sup> e la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

<sup>6</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>7</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>8</sup> GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>9</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

- (5) Per impedire che le pile e gli accumulatori finiscano nell'ambiente ed evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori, la presente direttiva deve applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi in commercio nella Comunità. Tale vasto ambito di applicazione deve inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse.
- (6) Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi.
- (7) È opportuno distinguere fra pile e accumulatori portatili da un lato e batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli dall'altro. Lo smaltimento di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli in discariche o per incenerimento dovrebbe essere vietato. Per le pile e gli accumulatori portatili, si dovrebbero costituire sistemi di raccolta che raggiungano un elevato tasso di raccolta. Diversi sistemi di raccolta e dispositivi di finanziamento sono anche indicati per batterie e accumulatori di tipo diverso.
- (8) Le batterie e gli accumulatori industriali dovrebbero comprendere tutte le batterie e gli accumulatori utilizzati a fini commerciali o specialistici. Ciò include le batterie e gli accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici, le batterie e gli accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili e le batterie e gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari. Include inoltre le pile e gli accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o per immersione professionali, le batterie di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone, e le batterie e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e batterie o apparecchiature utilizzate nei pannelli solari, nei pannelli fotovoltaici ed in altre applicazioni di energia rinnovabile. La definizione di batterie e accumulatori industriali comprende anche le batterie e gli accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente vanno considerati industriali le batterie o gli accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.

- (9) Le pile o gli accumulatori portatili dovrebbero comprendere tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle batterie o dagli accumulatori industriali. Ciò comprende pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici o ospedali) e qualsiasi pila che può essere utilizzata dai consumatori per i normali apparecchi domestici.
- (10) La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare la direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare, entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore della direttiva, una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio concessa alle batterie ed agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. Gli utensili elettrici senza fili comprendono utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e altre attività di giardinaggio.
- (11) Inoltre la Commissione dovrebbe controllare, e gli Stati membri dovrebbero favorire, gli sviluppi tecnologici che migliorano l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, anche attraverso la partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- (12) Al fine di tutelare l'ambiente, occorre procedere alla raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi agevolmente e senza alcun onere economico di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

- (13) È auspicabile che gli Stati membri conseguano un elevato tasso di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, in modo da ottenere un elevato livello di tutela ambientale e di recupero dei materiali in tutta la Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio per gli Stati membri. È opportuno calcolare il tasso di raccolta sulla base di una media annuale di vendite degli anni precedenti in modo da disporre di obiettivi comparabili per tutti gli Stati membri che siano proporzionati al livello nazionale di consumo di pile.
- (14) Occorre introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le pile e gli accumulatori al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero del materiale in tutta la Comunità ed evitare disparità tra Stati membri.
- (15) Tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio. Tali sistemi devono essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
- (16) Occorre ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, segnatamente al fine di ridurre al minimo i costi e l'impatto ambientale negativo del trasporto. I sistemi di trattamento e riciclaggio dovrebbero avvalersi delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 11, della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.<sup>10</sup>
- (17) Occorre stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. I sistemi di finanziamento devono consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e tradurre in atto il principio della responsabilità del produttore. I produttori dovrebbero pertanto finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori raccolti deducendone il guadagno ricavato dalla vendita dei materiali recuperati. In talune circostanze tuttavia può essere giustificata l'applicazione della regola "*de minimis*" ai piccoli produttori. È nondimeno opportuno prevedere la possibilità di adottare norme pertinenti sulla base della procedura del comitato.

---

<sup>10</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (18) Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario prevedere che i consumatori finali siano informati sull'utilità della raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo dei consumatori finali nella gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. Occorre disciplinare in modo dettagliato il sistema di etichettatura, che deve fornire ai consumatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulle pile e sugli accumulatori nonché sugli eventuali metalli pesanti in essi contenuti.
- (19) Gli Stati membri devono informare la Commissione degli strumenti economici (quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate) eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e in particolare per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
- (20) Per verificare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato, raccolti e riciclati.
- (21) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (22) Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 29 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- (24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva – la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno - non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (25) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso<sup>11</sup> e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- (26) Sotto il profilo della responsabilità del produttore, i produttori di pile e di accumulatori e i produttori di altri prodotti che comportano una pila o un accumulatore sono responsabili della gestione delle pile e degli accumulatori che immettono sul mercato. È opportuno, pur evitando di duplicare gli oneri, un approccio flessibile per consentire di finanziare i sistemi per tener conto delle diverse situazioni nazionali nonché dei sistemi vigenti, in particolare quelli istituiti per conformarsi alle direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.
- (27) La direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>12</sup> non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (28) Le batterie e gli accumulatori per autoveicoli e le batterie e gli accumulatori industriali utilizzati nei veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Pertanto l'uso del cadmio nelle batterie e negli accumulatori industriali è vietato, sempreché essi non facciano oggetto di una deroga a norma dell'allegato II di quella direttiva.

---

<sup>11</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

<sup>12</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.